



TRIBUNALE DI NAPOLI

Prot. n. 2178/2016

Napoli, 6/10/16

Oggetto: Conformità delle copie di atti estratti dal fascicolo civile telematico

*Ai Sigg. Direttori delle Sezioni Civili
sede*


Questo Ufficio, nell'ambito delle attività di implementazione del PCT, nonostante l'ormai nota inadeguatezza numerica delle risorse interne, è da tempo impegnato nella digitalizzazione degli atti processuali nativi analogici, e ciò con particolare riferimento non solo ai provvedimenti definitivi, per i quali è previsto espressamente che la cancelleria provveda a comunicarli nella forma integrale, ma anche per una serie di altri atti per i quali non è prevista alcuna comunicazione da parte della cancelleria ma che, in ogni caso, possono essere facilmente consultati e scaricati dagli Avvocati attraverso i punti di accesso della piattaforma informatica del Ministero.

Invero, nell'ottica della crescente necessità, da più parti avvertita, di ottimizzazione delle risorse e dei tempi nonché di razionalizzazione delle attività, si ritiene che l'autonoma acquisizione degli atti da parte dei soggetti legittimati possa essere privilegiata, rispetto alla cd. attività di sportello svolta dal personale per il rilascio delle copie dei medesimi atti, in tutte le ipotesi in cui la Legge dà facoltà ai soggetti abilitati esterni (avvocati, professionisti) di autenticare le copie stesse. In particolare si rappresenta che il D.L. 179/12 (conv. L 221/12) e successive modificazioni (art. 52 D.L. 90/14, conv. L 114/14) prevede, ai sensi degli artt. 16 bis co 9 bis e art 16 undecies (modificato dall'art. 19 del D.L. 83/15, conv L 132/15) che dal fascicolo telematico possono essere estratte copie su supporto cartaceo la cui conformità rispetto all'originale può essere certificata dagli stessi professionisti ai quali, in tale veste, viene riconosciuta la funzione di "pubblico ufficiale" (art. 16 decies-undecies co. 3 bis D.L. 179/12). Come è noto infatti tali copie hanno, ad ogni effetto di legge e per qualsivoglia utilizzo, valore del tutto equipollente a quelle rilasciate dalla cancelleria, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente il rilascio da parte del cancelliere (art. 153 disp att. cpc "copie esecutive" e art. 16 bis co 9 bis " Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice").

Per tutto quanto sopra riferito, invito conseguentemente le cancellerie civili a limitare il rilascio delle copie conformi solo alle ipotesi rientranti tra quelle di cui sopra; al fine di consentire la massima diffusione della presente disposizione, si provvederà alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale di questo Tribunale.

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Stefano Addeo



Riferimenti normativi

Art. 16 bis co.9 bis: Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice

Art. 16-decies in vigore dal 21/08/2015 ((Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti)

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Art. 16-undecies, in vigore dal 21/08/2015 (Modalità dell'attestazione di conformità)

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto